REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

INTERVENTI DI MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2010, N. 21 (MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE)

Approvata dal Consiglio regionale

nella seduta del 19 dicembre 2018

*Si assegna il numero **50***
della serie delle leggi regionali
*dell'anno **2018***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche agli articoli 4, 6 e 9 ter l.r. 21/2010)

1. All'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 21/2010 sono soppresse le parole: ", subordinato, in ogni caso al rilascio del permesso di costruire";

b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 21/2010, sono soppresse le parole: ", ed è subordinato, in ogni caso, al rilascio del permesso di costruire".

2. All'articolo 6 della l.r. 21/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 6 della l.r. 21/2010 è sostituita dalla seguente: "(Ulteriori interventi, condizioni generali, ammissibilità degli interventi e modalità di applicazione)";

b) al comma 1 dell'articolo 6, le parole "e 5 possono essere realizzati su immobili, esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria)" sono sostituite dalle parole: ", 5, nonché nel presente articolo possono essere realizzati su immobili esistenti, per come definiti tali dal Capitolo 8 delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»), alla data del 31 dicembre 2018";

c) la lettera d) del comma 6 dell'articolo 6 è così sostituita:
"d)per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, sono fatti salvi il rispetto delle dotazioni minime degli spazi da destinare a parcheggi, in conformità alle prescrizioni della legge 17 agosto 1942, n. 1150 s.m.i. ed in conformità alla legge regionale 16 aprile 2002 n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria)";

d) al comma 9 dell'articolo 6, la parola: "2018" è sostituita dalla parola: "2020";

e) al comma 10 dell'articolo 6 le parole: ", fatta eccezione degli interventi di ampliamento su edifici plurifamiliari e condomini," sono soppresse;

f) al comma 12 dell'articolo 6, le parole: "a partire dal 1° gennaio 2017 ed entro il termine del 31 dicembre 2018" sono sostituite con le parole: "fino al 31 dicembre 2020".

3. Al comma 1, dell'articolo 9 ter della l.r. 21/2010 le parole: "purché non abbiano avviato l'intervento, possono usufruire dei benefici della presente legge presentando un nuovo progetto." sono sostituire dalle seguenti: "purché non sia stata inoltrata comunicazione di ultimazione dei lavori, possono usufruire dei benefici della presente legge presentando istanza di variante al progetto ai sensi del d.p.r. 380/2001.".

Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 28/12/2018

RUSSO